

VINCENZO DEL GIUDICE  
PROFESSORE EMERITO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

NOZIONI  
DI  
DIRITTO CANONICO

UNDICESIMA EDIZIONE  
AUMENTATA E INTERAMENTE AGGIORNATA



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE - 1962

applicabile nella sua assolutezza la disposizione consacrata nel c. 1118. Come d'altronde non può ritenersi sacramento (secondo l'opinione del Sipos: v. qui innanzi, p. 217 s.) il matrimonio contratto, con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, tra il battezzato cattolico e l'infedele; benchè a un matrimonio di tal fatta non si ritenga applicabile la possibilità della soluzione da parte del Sommo Pontefice (c. 1120 § 2).

Riassumendo: per potestà apostolica può essere sciolto il matrimonio: a) se non consumato, sia se contratto tra battezzati, sia se tra infedeli (dopo la conversione di uno di essi), sia se tra un battezzato e un infedele: e ciò in virtù della potestà apostolica circa i matrimoni non consumati; b) anche se consumato, può essere sciolto il matrimonio contratto tra due infedeli, di cui uno si sia convertito: e anche se la consumazione avvenga dopo tale conversione di uno dei coniugi: e ciò in virtù del privilegio paolino; c) anche se consumato, può essere sciolto il matrimonio contratto tra un battezzato acattolico e un infedele, quando uno dei due si sia convertito: e anche se la consumazione avvenga dopo tale conversione di uno dei coniugi: e ciò in virtù del privilegio petrino, o meglio «vi plenitudinis potestatis Vicarii Christi», la quale, nei casi di necessità, può superare ogni ostacolo formale, poichè «hanc potestatem misericors Deus concessit in fidei favorem et salutem animarum».

### 119. Separazione personale dei coniugi (c. 1128-1132) (18). —

Ricordammo che i coniugi hanno, tra gli altri, l'obbligo di «servare vitae coniugalis communionem, nisi iusta causa eos excuset». Questa «vitae coniugalis communio» si concreta nella comunione «tori, mensae et habitationis».

Ma, per giusti motivi, tale comunione di vita coniugale può essere sciolta, pur rimanendo fermo il vincolo matrimoniale in sè: si può, cioè, instaurare, durabilmente o per un periodo di tempo più o meno lungo, uno stato di «separazione» tra i coniugi, che importa una modificazione nei rapporti tra essi coniugi e di questi verso la prole.

(18) LE PICARD, *La communauté de la vie conjugale, obligation des époux*, Paris, 1930; Id., *Un avant-projet de status diocésains sur la séparation des époux* («Ephem. i. can.», 1947, p. 286 s.); CALAMARI, *L'adulterio come causa di separazione coniugale in diritto canonico e in diritto concordatario* («Riv. dir. matrim. it.», 1937); FURRER, *Die Trennung der Ehegatten*, Freib. Schw., 1939; FEDELE, *De separatione coniugum* («Archivio dir. eccl.», 1941, p. 427 s.); REGATILLO, *Tratamiento de las causas de divorcio (De ratione agendi in causis separationis)* («Rev. españ. derecho can.», 1947, p. 33 s.); FORRES, *The canonical Separation of Consorts*, Ottawa, 1948; KUYPER, *De separatione tori, mensae et habitationis ratione adulterii iuxta C. J. C.*, Malmberg, 1951; SABATTANI, *La separazione dei coniugi in diritto canonico* («Ephem. i. can.», 1954, p. 202 s.); MIGUELEZ, *Las causas matrimoniales de separacion temporal* («Rev. españ. derecho can.», 1954, p. 315 s.).

Inoltre: GRAZIANI, *Giurisprudenza della S. R. Rota in tema di separazione personale* («Dir. eccl.», 1941, p. 261 s., e p. 322 s.). E tra le più recenti Dec. della S. R. Rota: Decretum 9 febbraio 1954 (alimenti, separazione per colpa), *Felici Pon.*, («ivi», 1957, II, p. 17 s.); 25 giugno 1955, c. *Wynen*, («Monitor eccl.», 1957, p. 91).

V. anche scritti cit. a p. 371, n. 83.

Si tenga presente che le cause di separazione personale tra coniugi uniti da matrimoni canonici che abbiano conseguito in Italia effetti civili con la «trascrizione» nei registri dello stato civile, sono giudicate, quanto agli effetti civili, dall'autorità giudiziaria civile (art. 34, ult. c., Concordato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, e art. 19 legge 27 maggio 1929, n. 847. Cfr. DEL GIUDICE, *Manuale dir. eccl.*, 9ª ed., Milano, 1959, p. 568 s.). S'intende che con ciò nulla è innovato quanto ai giudizi canonici di separazione e ai loro effetti nel diritto canonico.

I motivi che possono dar luogo alla separazione personale possono essere vari.

Il motivo più grave, considerato nel c. 1129, è l'adulterio. Quando uno dei coniugi (19) si è reso colpevole di adulterio (che sia, però reale, non quello « spirituale », cioè per apostasia dalla fede cattolica; e però formale, commesso, moralmente certo), l'altro coniuge ha il diritto di iniziare il giudizio per ottenere sentenza di separazione. Tale separazione, « manente vinculo », può essere anche *perpetua* (causa d'una separazione perpetua non può essere che l'adulterio): e nelle fonti è talvolta detta « *divortium semiplenum* » o « *matrimonii dissolutio imperfecta* ». A una tale separazione si riferiscono i noti passi, spesso fraintesi: Mt., 5, 31-32; 19, 9; I Cor., 7, 11-12 20).

Si badi però, che il diritto di chiedere la separazione (diritto che compete esclusivamente ai coniugi) vien meno, nell'altro coniuge, se questi è dato causa all'adulterio, o perdonò l'offesa ricevuta, oppure fu anch'esso nel dello stesso delitto.

Altri motivi, che possono dar luogo alla separazione, però soltanto *temporanea* (e cioè, fino a cessazione del motivo), sono considerati dal c. 1131. E cioè: a) se l'altro coniuge dette il suo nome a setta acattolica; b) se l'altro coniuge voglia dare un'educazione acattolica alla prole; c) se l'altro coniuge conduca vita criminosa o ignominiosa; d) se esso minacci la sanità spirituale o corporale dell'altro; e) se usi delle sevizie o maltrattamenti gravi (21).

Nelle ipotesi considerate dal c. 1131 (ma l'enumerazione è dimostrativa, non tassativa: « *haec aliaque id genus* ») la separazione viene pronunciata con *decreto* dell'ordinario, che ne pronuncerebbe poi, se del caso, la cessazione (22).

(19) Essendo gli sposi obbligati egualmente « *ad fidem servandam* », è indifferente che l'adulterio sia commesso dall'uomo o dalla donna.

(20) DE ROSA, *Matrimonio e divorzio nel Vangelo di S. Matteo* (« Palestra clero », 1955, p. 913 s.); VACCARI, *Il divorzio nei Vangeli* (« Civiltà catt. », 1956, II, p. 350 s. e 475 s.).

(21) Ecco qualche pronuncia in merito della S. P. Rota: 2 marzo 1940, c. *Canestri*: « *Locum non esse separationi perpetuae ex causa adulterii, utpote compensati; locum esse separationi ad tempus indeterminatum ob iniurias, et quidem culpa utriusque coniugis, in casu* » (« Acta Ap. Sedis », 1941, p. 78); — 9 giugno 1943, c. *Caiazza*: « *Separationem quoad habitationem concedendam non esse; quoad torum vero concedendam esse donec, testimonio per medicum peritum a Curia seligendum exarato, constiterit utrumque coniugem esse sanum* » (« *ivi* », 1944, p. 114); — 19 aprile 1944, c. *Caiazza*: « *Negative, in casu, sc. nullam separationem esse concedendam, cauto tamen filiae educationi meliori quo possit modo, Ordinarii iudicio* » (« *ivi* », 1945, p. 79 s.).

Per più ampie informazioni giurisprudenziali, sia quanto al divorzio semipleno perpetuo sia quanto ai vari casi che possono dar luogo alla separazione temporanea, v. la rassegna dell'*HOLBÖCK*, *op. cit.*, p. 253 s.

Tra le più recenti: 25 maggio 1950, c. *Canestri* (« *Dir. eccl.* », 1952, II, p. 285 s.); — 28 maggio 1952, c. *Felici* (« *Monitor eccl.* », 1952, p. 596 s., e « *Ephem. i. can.* », p. 388 s.)

Nella cit. sent. 25 maggio 1950 è, tra l'altro, notevole l'affermazione: « *Cavendum est ab erronea interpretatione verbi alimenta quasi sonet genericam et vulgarem significationem praestationum minimarum rerum ad necessitatem vitae personae indigentis atque in infimo societatis ordine dependentis. Quoties sermo recurrit de alimentis coniugi praestandis utendum magis proprie esset terminus suppletiarum ad agendam vitam plus minusve commodam secundum socialem familiae conditionem* ».

(22) La COMM. INTERPR., con Resp. 25 giugno 1932 (« *Acta Ap. Sedis* », 1932, p. 284), dichiarò che la separazione dei coniugi, per le ragioni di cui al c. 1131, § 1, sia da determinare in

Il c. 1132 stabilisce le provvidenze riguardo ai figlioli, «*instituta separatione*»). Tale canone determina che i figlioli debbano essere affidati al coniuge incolpevole, e, se questi è acattolico, al cattolico: *tranne se, in vista di speciali circostanze, l'ordinario non ritenga di dover dare provvedimenti «pro ipsorum filiorum bono, salva semper eorumdem catholica educatione».*

La separazione personale dei coniugi, *quoad torum, mensam et habitationem*, può aver luogo anche «*ex mutuo consensu*». E anche la separazione consensuale può essere *perpetua e temporanea*. Della prima può essere ragione l'ingresso di uno dei coniugi (o di entrambi) in una religione o la suscezione da parte dell'uomo dell'ordine sacro. Ma perchè a tale separazione possa farsi luogo, oltre al consenso dell'altro coniuge, si richiede l'indulto della Santa Sede, che lo concederà dopo aver valutato le circostanze; mancando tale indulto non sarebbe valida l'ammissione nel noviziato (c. 542 n. 1) e sarebbe illecita (sebbene valida) l'ordinazione (c. 987 n. 2); e il coniuge che si fosse, anche per tali ragioni, separato dall'altro, rimarrebbe obbligato a riunirsi a questo. Anche della separazione temporanea per mutuo consenso può esser causa un fine soprannaturale (attuazione di superiore perfezione spirituale) o una grave e onesta esigenza naturale (es., studi, necessità di affari, ecc.).

Non si tratta di vera «*separatio*» quella che i coniugi d'accordo stabiliscono etiam *voto continentiae*, «*quoad torum*», in perpetuo o ad tempus, per gravi e giuste ragioni e per superiori finalità spirituali. Ma, specialmente nel primo caso, potendo derivare pericolo d'incontinenza, non deve mancare l'autorizzazione ecclesiastica: la quale, per la stessa ragione, può essere opportunamente chiesta anche nel secondo, quando cioè la volontaria astensione sia limitata a determinati periodi (avvento, quaresima, ecc.).

**120. Convalidazione del matrimonio invalido (23).** — Quando un matrimonio è viziato di nullità, si può ricorrere a una delle seguenti soluzioni: a) che si continui nella coabitazione «*uti frater et soror*» (24);

forma amministrativa, «*nisi ab ordinario aliter statuatur ex officio vel ad instantiam partium*», e che «*in secundo gradu eadem servanda sit forma ac in primo gradu*».

(23) MARTINI, *La convalidazione del matrimonio canonico*, Torino, 1939; KIRCHNER, *Die einfache Ehekonvalidation*, Roma, 1941; LAZZARATO, *La sanatoria in radice. Sua essenza ed efficacia (cann. 1138-1141)* («Dir. eccl.», 1948, p. 361 s.); BERNHARD, *Propos sur la nature juridique de la «sanatio in radice» dans le droit canonique actuel* («Ephem. i. can.», 1948, p. 389 s.); ID., *La «sanatio in radice» et le consentement matrimonial dans le droit canonique moderne (du Concile de Trente au Code de droit canonique)* («ivi», 1950, p. 239 s.); ID., *L'explication juridique de la re-tractivité de la «sanatio in radice» dans la doctrine canonique moderne* («ivi», 1951, p. 80 s.); ID., *Les conditions d'application de la «sanatio in radice»* («Nouv. Revue Théologique», 1950, p. 794 s.); ID., *La «sanatio in radice» et la légitimation des enfants dans la doctrine canonique moderne (du Concile de Trente au Code de droit canonique)* («Revue droit can.», 1952, p. 30 s.); GENNARO, *De matrimonii sanatione in radice* («Perfice munus!», 1950, p. 74 s.); CONWAY, *Convalidation of Marriage by Confessor* («Irish Eccles. Record», 1952, p. 292 s.); РЫБЦЫЧ, *Les origines de la conception de la «sanatio in radice» dans la conception canonique* («Angelicum», 1952, p. 154 s.); BENDER, *Convalidatio matrimonii et defectus consensus* («Monitor eccl.», 1956, p. 102 s. e p. 482 s.); ID., *Sanatio matrimonii invalidi ob impedimentum iuris divini* («Ephem. i. can.», 1957, p. 19 s.); ID., *Matrimonii convalidatio et haeresis abiurato* («Monitor eccl.», 1961, p. 292 s.); BERTRAMS, *De effectu consensus matrimonialis naturaliter validi*, in «Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri», cit., Roma, 1960.

(24) Dato il pericolo dell'incontinenza (I Cor., 7, 15), il permesso della coabitazione «*uti frater et soror*» può dall'autorità ecclesiastica essere concesso ai coniugi apparenti, o putativi, che